

Regolamento

sull'appartenenza all'Unione delle Imprese Industriali Italiane «Confederazione dell'industria italiana» (ultima versione approvata dall'Assemblea Generale del 25.11.2019)

Art. 1 - Disposizioni Generali

1.1. Il presente Regolamento è stato redatto dalla Giunta Esecutiva dall'associazione delle imprese italiane «Confederazione dell'Industria Italiana» (in seguito nel testo – «Associazione») in conformità alle richieste del Codice Civile della Federazione Russa, alla Legge Federale "Sulle organizzazioni senza scopo di lucro" ed altri atti normativi e legislativi della Federazione Russa, nonché alle norme di uso generale, ai principi della legge internazionale ed alla prassi, e costituisce la normativa di comportamento vincolante per tutti i membri.

1.2. Il presente Regolamento è un documento interno dell'Associazione vincolante per i membri.

1.3. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

1.4. Possono aderire all'Associazione:

- le persone giuridiche russe;
- le persone giuridiche straniere che hanno filiali o rappresentanze sul territorio della Federazione Russa che sono registrate e svolgono le sue attività in conformità alla legislazione della Federazione Russa;
- le persone giuridiche italiane che diano evidenza al Presidente di concreti interessi a sviluppare una propria attività economica nel territorio della Federazione Russa;
- gli imprenditori individuali.

1.5. A tutti i membri dell'Associazione spetta l'eguale diritto di ricevere i servizi e l'assistenza dell'Associazione.

1.6. La domanda di ammissione viene presentata all'attenzione del Presidente dell'Associazione in forma scritta. La domanda di ammissione comporta l'accettazione dello Statuto dell'Associazione, del presente Regolamento e degli altri documenti interni

dell'Associazione. I membri sono responsabili, con modalità stabilite dal Presidente dell'Associazione, per il mancato adempimento delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri documenti interni dell'Associazione nonché dei documenti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

1.7. La domanda d'ammissione deve contenere:

- la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto dell'Associazione, dal suo Codice Etico, dalla Carta dei valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, nonché l'accettazione delle normative stabilite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- l'impegno al pagamento delle quote associative dovute;
- l'indicazione della persona eventualmente delegata a rappresentare gli interessi delle organizzazioni – membri dell'Associazione;
- la natura dell'attività esercitata, il numero dei dipendenti, la sede legale dell'impresa e delle unità produttive;
- un documento certificativo ufficiale in merito all'ammontare del fatturato all'ultimo esercizio;
- l'accettazione preventiva della clausola compromissoria che devolve l'esame delle controversie tra i membri dell'Associazione al Collegio dei Probiviri formato in seno all'Associazione in conformità alla Legge Federale "Sui Collegi dei Probiviri nella Federazione Russa" ed al presente Statuto.

1.8. Alla domanda di ammissione vengono allegate le copie dei documenti costitutivi, il documento che conferma lo status della persona giuridica o il documento che conferma lo svolgimento delle attività imprenditoriali in forma individuale.

Assieme alla domanda vengono obbligatoriamente allegati i documenti che confermano il fatturato annuale realizzato da tutte le società del gruppo (in tutto il mondo).

1.9. L'adesione ha effetto dal momento del pagamento della quota associativa nel termine previsto del presente Regolamento e l'iscrizione del nuovo membro nell'apposito Registro dell'Associazione al più tardi entro cinque giorni dopo l'entrata della quota associativa del membro all'Associazione.

1.10. Tutti i membri dell'Associazione hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione, di eleggere ed essere eletti negli organi dell'Associazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione e dal regolamento sull'organo di gestione dell'Associazione. A tutti i membri è garantita la parità nell'Associazione e d'intervento nella misura in cui tale parità è stabilita con le modalità di voto da esercitarsi nell'Assemblea Generale in base al fatturato annuale di tutte le unità della persona giuridica membro dell'Associazione.

1.11. Il numero dei membri nell'Associazione non può essere inferiore a due.

Art. 2 - Quote associative ed altri pagamenti obbligatori dei membri dell'Associazione

2.1. Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a pagare le quote associative nei termini e con modalità stabilite dal presente Regolamento.

2.2. La quota di ammissione viene pagata dal nuovo membro dell'Associazione durante 15 (quindici) giorni dal momento del ricevimento della deliberazione positiva dell'Assemblea Generale sull'adesione nell'Associazione. Le quote associative periodiche successive vengono pagate da ogni membro dell'Associazione per l'anno durante il primo mese di calendario dell'anno.

2.3. La misura della quota di ammissione e delle quote periodiche nonché i cambiamenti legati al termine ed alle forme del versamento della quota di ammissione vengono stabiliti ogni anno dall'Assemblea generale dell'Associazione e vengono iscritti negli appositi Verbali dell'Assemblea Generale in base alle necessità reali dell'Associazione.

2.4. La misura, i termini, le modalità e la forma di versamento dei contributi destinati a scopi speciali nonché i cambiamenti relativi ai contributi destinati a detti scopi speciali vengono stabiliti dall'Assemblea Generale e trascritti negli appositi Verbali dell'Assemblea Generale.

2.5. Le quote possono essere versate in denaro, in titoli ed in altri diritti patrimoniali e non patrimoniali od in altri diritti che sono suscettibili di valutazione monetaria. Il valore dei beni versati viene stimato per mezzo di consultazione tra i membri dell'Associazione e l'Assemblea Generale dell'Associazione in Euro ed in Rubli.

2.6. I membri dell'Associazione perdono il diritto di disporre dei beni conferiti come quota associativa.

2.7. La misura delle quote annuali è stabilita in conformità al volume d'affari annuale realizzato dall'associato e dal gruppo societario cui esso fa parte:

- Fino a 250 milioni di euro 700,00 €;
- Da 250 milioni di euro a 1 miliardo di euro 1500,00 €;
- Oltre un miliardo di euro 3000,00 €;

2.9. L'Assemblea generale può approvare la deliberazione vincolante per tutti i membri dell'Associazione sul versamento del contributo istantaneo o destinato ad un fine speciale; la misura e la modalità di pagamento di tale contributo vengono stabilite dalla deliberazione dell'Assemblea Generale in base al fatturato annuale realizzato da tutte le unità della persona giuridica membro dell'Associazione.

2.10. I membri dell'Associazione possono versare alla stessa, in qualsiasi momento, fondi monetari e beni a titolo volontario

Art. 3 - Cessazione del rapporto associativo

3.1. L'adesione all'Associazione ha durata annuale a decorrere dall'anno sociale di iscrizione, fino al 31 dicembre dello stesso anno. Essa si intende tacitamente rinnovata al termine di ciascun anno sociale, salvo recesso comunicato per iscritto almeno tre mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari e perdita della condizione di associato

4.1 Nel caso di inadempienza agli obblighi sociali, gli associati sono passibili delle seguenti sanzioni, applicabili, previa contestazione degli addebiti, anche cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempienza:

1. ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
2. richiamo scritto da parte del Presidente, per gli inadempimenti di lieve entità;
3. sospensione dai servizi associativi;
4. sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
5. sospensione temporanea dall'elettorato attivo e/o passivo;
6. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche in seno all'Associazione;
7. espulsione dall'Associazione, deliberata, con il voto di almeno due terzi dei membri presenti, nei casi previsti dall'art. 4.5

4.2 E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4.3 La qualità di associato si perde:

1. per espulsione dall'Associazione, dalla data della delibera di espulsione;
2. per dimissioni, dal giorno della scadenza del rapporto associativo;
3. per fallimento dal momento del passaggio in giudicato della sentenza;
4. per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione di formale e documentata comunicazione.

4.4 Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti dell'impresa perdono automaticamente gli impegni di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale.

Art. 5 – Composizione e modalità di elezione della Giunta Esecutiva

5.1 La Giunta Esecutiva è composta da minimo 9 membri, fino a un massimo di 11. I membri della Giunta sono:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Vice Presidenti;
- c) altri membri eletti dall'Assemblea Generale fino al raggiungimento del numero stabilito, su una lista di candidature in numero maggiore almeno di 1 (una) unità rispetto al numero degli eligendi, lista predisposta dalla Commissione Elettorale.

5.2 Ciascun associato avente diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

5.3 Nella composizione della lista dei candidati, il Presidente dell'Associazione si impegna a fare il possibile per favorire la presenza di una quota significativa di candidature femminili.

Art. 6 - Vice Presidenti

6.1 Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero di Vice Presidenti non inferiore a 2 e non superiore a 4. I Vice Presidenti sono nominati dallo stesso Presidente, il quale ha altresì la facoltà di deciderne il numero.

6.2 I Vice Presidenti si mantengono in costante contatto con il Presidente e lo coadiuvano nello svolgimento della sua attività, esercitando le attribuzioni eventualmente loro delegate dal Presidente stesso.

Art. 7 - I Probiviri

7.1 L'Assemblea elegge a scrutinio segreto, in anno diverso dall'elezione del Presidente, tre Probiviri.

7.2 Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

7.3 A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

7.4 I probiviri devono essere persone che hanno maturato una significativa esperienza di vita associativa.

7.5 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

7.6 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

7.7 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli associati e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

7.8 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi.

7.9 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

7.10 Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

7.11 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

7.12 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

7.13 In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

7.14 L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

7.15 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 8 - Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

8.1 Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Gli scopi ed il funzionamento del Gruppo Giovani sono disciplinati da un apposito Regolamento, adottato dall'Assemblea del Gruppo stesso, in armonia con lo Statuto dell'Associazione e successivamente approvato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 9 - Cariche associative

9.1 Le cariche associative dell'Associazione, eccetto quella di Direttore, sono gratuite e devono essere ricoperte – ad esclusione di quelle di cui all'art. 6.7 (Revisore Contabile) e all'art. 6.9 (Probiviri) dello statuto, da persone che siano titolari o legali rappresentanti delle imprese associate o espressamente delegate a rappresentare, in sede associativa, l'impresa cui appartengono e scelte tra i procuratori generali o ad negotia e/o componenti del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati, Direttori Generali o institori purchè espressamente delegati.

9.2 Per cariche associative devono intendersi quelle ricoperte in seno agli Organi dell'Associazione.

9.3 Non è consentita in seno allo stesso organo o alla stessa articolazione interna la presenza di più rappresentanti della medesima impresa o di imprese appartenenti al medesimo gruppo.

9.4 In caso di cessazione del Presidente dell'Associazione per motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, subentra nella carica il Vice Presidente più anziano per il tempo strettamente necessario per la convocazione dell'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Presidente in base a quanto previsto dall'art. 6.6 del presente Statuto.

9.5 I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza il Vice Presidente decade con la nomina del successore. Nel caso che venga mancare durante la carica è sostituito, su proposta del Presidente.

9.6 Il Revisore Contabile e i Probiviri possono, essere eletti di biennio in biennio, senza limiti di durata; tali due cariche sono incompatibili con ogni altra carica associativa.

9.8 Se nel corso del biennio venissero a cessare, per motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, la metà più uno dei membri della Giunta Esecutiva, essa sarà dichiarata decaduta e convocata entro un mese l'Assemblea Generale per nuove elezioni.

9.9 Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

9.10 Per l'incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici trovano applicazione le disposizioni confederali in merito.

9.11 Coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Vice Presidente, di membro della Giunta nonché l'incarico di componente della Commissione Elettorale del Presidente, si impegnano a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica;
- d) assunzione di cariche sociali in associazioni concorrenti dell'Associazione.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui vengano a trovarsi in una delle predette situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

9.12 In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza nel termine massimo di trenta giorni; trascorso inutilmente tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

9.13 Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi, la persona interessata dovrà chiedere alla Giunta dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

9.14 Eventuali diverse situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione.

Art. 10 - Disposizioni Finali

10.1 Il presente Regolamento ha effetto dal momento d'approvazione da parte del Presidente dell'Associazione.

10.2 Le modifiche nel presente Regolamento si possono apportare in base alla deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione e vanno approvate dal Presidente dell'Associazione. Le modifiche ed emendamenti sono vincolanti per tutti i membri dell'Associazione dal momento dell'approvazione degli stessi dal Presidente.

10.3 Tutti i membri dell'Associazione dal momento dell'adesione assumono l'impegno di eseguire lo Statuto dell'Associazione, del presente Regolamento e degli altri documenti interni dell'Associazione nonché dei documenti interni della Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Se violando le norme dei documenti sopra indicati il membro dell'Associazione ne adduce la mancata conoscenza, l'eccezione non rileva.